



LICEO SCIENTIFICO "SCORZA" - COSENZA

Via Popilia / Via Mancini - Tel. 0984 1861919 - C.F. 80005600780
Email: csps03000g@istruzione.it - PEC: csps03000g@pec.istruzione.it



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G.B. SCORZA"-COSENZA
Prot. 0012098 del 12/11/2024
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Collegio dei docenti in data 8
novembre 2024 (delibera n. 2)

E dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre
2024 (delibera n.4)

INDICE

Premessa

Art. 1 Definizione delle iniziative

Art. 2 Commissione visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento delle visite guidate e viaggi d'istruzione

Art. 4 Durata e periodo di effettuazione

Art.5 Docenti accompagnatori

Art. 6 Competenze Gestione amministrativa e fasi procedurali

Art. 7 Costi

Art. 8 Trattamento speciale per stage linguistici e scambi culturali all'estero

Art. 9 Comportamenti dello studente

Responsabilità

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, didattiche o professionali, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, nonché a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, i gemellaggi con scuole, etc., una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative programmate nell'ambito dell'ampliamento dell' offerta formativa.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono, pertanto, considerate attività educativo-didattiche a tutti gli effetti, nonché coerenti con le finalità espresse nel PTOF; ecco perché la partecipazione ad essi non è da considerare come "assenza" dalle lezioni.

Tutte le attività sopra indicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è assolutamente necessario che la visita guidata o il viaggio venga proposta/o in maniera condivisa dal Dipartimento disciplinare, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Dei Docenti, attraverso la partecipazione attiva dei docenti e il coinvolgimento dei Consigli di classe.

Art. 1 - Definizione delle iniziative

- A. Viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico ambientale, economico, artistico, culturale; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà culturale del Paese.

Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, competizioni, olimpiadi finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e artistico-umanistico. Tali iniziative implicano uno o più pernottamenti fuori sede.

- B. Stage linguistici e scambi culturali all'estero: si prefiggono lo scopo di promuovere la conoscenza e l'approfondimento della lingua e della cultura di civiltà straniere, la conoscenza di realtà scolastiche diverse e di facilitare il processo di integrazione culturale.
- C. Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata e si prefiggono gli obiettivi di cui alla lettera A). Non comportano alcun pernottamento fuori sede.
- D. Viaggi connessi con l'espletamento di attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita e attività sportive. Vi rientrano sia le attività finalizzate alla conoscenza di specialità sportive sia attività quali le escursioni, le settimane bianche o i campi scuola. Queste iniziative possono implicare uno o più pernottamenti.

Art. 2 Commissione Visite guidate e viaggi d'istruzione

Ogni anno il Collegio Docenti può nominare un'apposita Commissione che coadiuva la segreteria nell'organizzazione di viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche.

Alla Commissione Visite guidate e viaggi d'istruzione sono attribuite le seguenti competenze:

- informare i Consigli di Classe e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione delle visite guidate e viaggi di istruzione e per l'individuazione delle mete possibili;
 - coordinare le procedure per l'effettuazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione, raccordandosi con i docenti coordinatori dei Consigli di Classe;
 - supervisionare il programma di effettuazione delle attività, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico;
 - effettuare lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell'offerta più vantaggiosa; elaborare questionari per la valutazione finale, che dovrà avvenire con somministrazione anonima ai partecipanti, chiamati ad esprimere il gradimento e con relazione del/dei Responsabile/i, cui spettano gli adempimenti di cui all'art. 5 punto 7).
- redigere apposita relazione al termine di ogni attività Al DSGA è affidato il coordinamento della gestione contabile e la stipula dei contratti con le Agenzie di viaggi.

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento delle visite guidate e viaggi d'istruzione

- Le visite guidate e viaggi d'istruzione vanno progettati e approvati dai singoli consigli di classe, dai Dipartimenti disciplinari a integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi

- prefissati e approvati dal Collegio dei Docenti.
- Il numero minimo di studenti necessario per attivare il viaggio di istruzione o visita guidata è fissato in 2/3 degli alunni frequentanti la classe. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno il 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempra la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche e non agonistiche.
 - I docenti, a fronte di una presenza parziale di alunni non coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento, osserveranno la pausa didattica.
 - Gli alunni che parteciperanno al viaggio d'istruzione finale del percorso di studi (quinto anno) non potranno partecipare allo stage sciistico.

Art. 4 - Durata e periodo di effettuazione

1. La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:

Classi coinvolte	Durata dell'iniziativa	Pernottamenti
Seconde	Quattro/Cinque giorni	Tre/ quattro
Quinte (viaggio all'estero)	Estero: Max sei giorni	Estero: Max cinque

2. Le visite guidate si esauriscono nella giornata.
3. Le visite guidate di un giorno senza pernottamento vengono lasciate alla libera determinazione dei dipartimenti disciplinari.
4. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere effettuati, di norma, entro un mese prima della chiusura dell'anno scolastico, salvo per le attività sportive o per quelle collegate con l'educazione ambientale.
5. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato;
6. Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutate dal Dirigente scolastico ogni qualvolta si verificano. Nel caso dell'Art. 1 punti B e D non è prevista alcuna restrizione numerica in merito alla partecipazione degli alunni.
7. In occasione di un evento culturale particolarmente rilevante i giorni stabiliti e il numero minimo degli alunni coinvolti 2/3 possono essere oggetto di deroga.

Art. 5 - Docenti accompagnatori

1. I docenti accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal Dirigente scolastico fra i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti appartenenti alla classe coinvolta nell'iniziativa e, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza degli alunni medesimi. Per ogni gruppo di 15 studenti

o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di due unità complessivamente per classe può essere disposta dal Dirigente scolastico sempre che ricorrano effettive esigenze.

2. Qualora il gruppo viaggi da solo, i docenti accompagnatori potrebbero essere almeno due, ove necessario. In presenza di studenti diversamente abili, è necessario che la programmazione coinvolga, fin dagli inizi, gli insegnanti di sostegno con il compito di accompagnatori.
3. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, invitandoli al rispetto di quanto contenuto al successivo art. 6, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando, ove necessario, modifiche dello stesso; tengono, se necessario, rapporti telefonici con la famiglia dello studente.
4. I docenti accompagnatori devono essere provvisti di assicurazione scolastica, devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello stesso luogo.
5. Non può essere consentita la partecipazione ai viaggi di istruzione o a visite guidate di persone non appartenenti alla componente scolastica dell'Istituto.
6. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di Responsabile cui è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.). Il Responsabile comunica immediatamente all'Agenzia e al Dirigente scolastico eventuali contestazioni circa il mezzo di trasporto, la sistemazione alberghiera, i pasti, ecc. in modo da poter eventualmente rimediare subito e, in ogni caso, di mettere in grado l'Istituto di avanzare il contenzioso con l'Agenzia. Entro 8 giorni dallo svolgimento del viaggio tutti i docenti accompagnatori presentano al Dirigente scolastico una relazione sull'attuazione del viaggio sulla base della modulistica predisposta.
7. Per quanto riguarda i viaggi connessi con l'espletamento di attività sportive, gli accompagnatori dovranno essere scelti tra i docenti di scienze motorie e sportive; in aggiunta possono essere nominati come accompagnatori docenti di altre discipline con comprovata esperienza nell'ambito sportivo di riferimento.

Art. 6 - Competenze gestione amministrativa e fasi procedurali

1. La procedura relativa alla programmazione, progettazione e attuazione dei viaggi di istruzione costituisce, per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.
2. I docenti della Commissione Viaggi presentano le schede illustrative delle proposte che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli obiettivi.
3. La procedura di cui al precedente punto 2) potrebbe non essere seguita per le visite guidate.

Art. 7 - Costi

1. La Commissione viaggi, nel programmare viaggi e visite, valuterà attentamente il rapporto costi/benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni e prediligendo, soprattutto nel caso di viaggi di due o più giorni in Italia, il trattamento di pensione completa, in quanto essa determina in anticipo il costo complessivo del viaggio "quota di partecipazione pro-capite tutto compreso" senza lasciare spazio a costi aggiuntivi che potrebbero risultare gravosi sia per le famiglie, sia per l'Amministrazione che, in mancanza di trattamento di missione per l'Italia soppresso, si troverebbe a rimborsare diversi pasti, non compresi nella quota di gratuità destinata ai docenti accompagnatori.
2. Per le classi seconde il costo massimo che ogni studente deve sostenere per il viaggio di istruzione è fissato pari a € 400,00; per le classi quinte la spesa massima viene fissata a € 650,00.
3. Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
4. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma pari al 50% della quota di partecipazione determinata approssimativamente, salvo in casi di urgenze dettate dai tempi ristretti.
5. È vietata la raccolta di denaro da parte della componente studentesca. Alla stessa (e/o ai rappresentanti dei genitori) si devono comunicare le modalità attraverso le quali effettuare il versamento.
6. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, la richiesta di rimborso da parte della famiglia potrà essere accolta solo in caso di precedente stipula di apposita polizza assicurativa.
7. Le gratuità, concesse dall'Agenzia e/o della Compagnia Aerea per i viaggi d'Istruzione, saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.
8. Ai docenti accompagnatori fruitori delle gratuità competono:

- per l'Italia, in assenza dell'indennità di missione, i rimborsi dei pasti eventualmente non compresi nel trattamento di pensione, solo quando debitamente documentati ed entro i limiti posti dalla normativa vigente,
 - per l'Estero, la missione estera, nella misura prevista per il Paese di riferimento, ridotta di 3/4 rispetto alla tabella della valuta in euro tempo per tempo in vigore, (attualmente ridotta del 20% dal D.L. n. 223/06 convertito in Legge n.248 del 11/08/2006), onnicomprensiva di tutte le spese anche di quelle relative ai pasti non compresi nel trattamento di pensione offerto dall'Agenzia. L'eventuale costo del volo del docente accompagnatore, quando non coperto dalla gratuità, va distribuito tra gli alunni partecipanti e aggiunto alla quota di partecipazione. La scuola, al fine di facilitare le comunicazioni senza aggravio di spese per i docenti, può fornire ai docenti accompagnatori scheda telefonica.
9. Il costo del pullman, nelle visite guidate, è equamente ripartito fra gli alunni della/e classe/i partecipanti. Ai docenti accompagnatori nelle visite guidate compete il rimborso della spesa di un pasto debitamente documentata, solo quando il tempo di missione non è inferiore a otto ore. I costi, a carico dell'Istituto, elencati al presente sono condizionati alle risorse finanziarie risultanti nel Programma Annuale di ciascun anno e sono irrogate dall'Ufficio quando la disponibilità di cassa lo consente.

Art. 8 - Trattamento speciale per stage linguistici e scambi culturali all'estero

Vista la particolare valenza formativa e didattica degli stage linguistici e degli scambi culturali all'estero, ad essi non si applicano le limitazioni previste per i viaggi di istruzione nel presente Regolamento, pur restando valido l'iter procedurale previsto per i viaggi di istruzione stessi. Pertanto:

- per l'attivazione non esistono limiti numerici di alunni partecipanti e viene lasciata alla competenza del Consiglio d'istituto la decisione sulla opportunità dell'iniziativa;
 - non esistono periodi esclusi potendo essi essere attivati anche durante le pause didattiche, estive, natalizie, ecc.;
 - non vengono prefissati rapporti fra alunni partecipanti e docenti accompagnatori
- Resta ferma la validità delle altre norme previste nel presente Regolamento.

Art. 9 - Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. È severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, visto e valutato il comportamento degli alunni, possono essere esclusi, motivatamente, dall'iniziativa alcuni di essi.

È fatto obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera (a tal proposito si ricorda che è prassi per gli alberghi richiedere una caparra cauzionale);
- non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa;
- nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie;
- una dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti.



Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rizzo Rosanna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)